

Statuto

	COMUNE DI PALOMBARA SABINA Provincia di Roma	
Centro Sociale Anziani Palombara Sabina-APS Via G. Garibaldi, 77 - 00018 - Palombara Sabina (RM) C.F.		

Approvato nell'Assemblea Straordinaria dei Soci in data
11/05/2025

Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale affidataria della gestione del
Centro Sociale Comunale Anziani di Palombara Sabina

Premessa
I. Il Centro Sociale Anziani Palombara Sabina - APS è un Ente di Terzo Settore, Associazione di Promozione Sociale, costituita nel rispetto del Codice Civile, e ai sensi del D.Lgs 3/07/2017, n. 117 e s.m.i. "Codice del Terzo Settore", in particolare del suo Titolo V, Capo II° delle Associazioni di Promozione Sociale.

STATUTO

Approvato nell'Assemblea Straordinaria dei Soci in data 11/05/2025

Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale affidataria della gestione del Centro Sociale Anziani di Palombara Sabina APS

Premessa:

1. Il "Centro Sociale Anziani di Palombara Sabina" APS (di seguito Associazione), è un Ente di Terzo Settore, Associazione di Promozione Sociale, costituita nel rispetto del Codice Civile, e ai sensi del DLGS n.117 del 3 luglio 2017 e s.m.i. "Codice del Terzo Settore", in particolare del suo Titolo V, Capo II "delle associazioni di promozione sociale".
2. Il presente statuto è conforme alla legge regionale del Lazio 11/2016 e a quanto disciplinato dalla DGR del Lazio n. 452/2020, in tema di "Linee guida regionali per i centri anziani del Lazio".

ARTICOLO 1 – COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE

1. Viene costituita, ai sensi del Codice Civile, della L. 106/2016 e del DLGS n.117 del 3 luglio 2017 e s.m.i. "Codice del Terzo Settore", una Associazione di promozione Sociale avente la seguente denominazione: **"CENTRO SOCIALE ANZIANI DI PALOMBARA SABINA" APS** (di seguito Associazione), operante senza fini di lucro.

ARTICOLO 2 – SEDE- DURATA

1. Il Centro Sociale Anziani di Palombara Sabina APS è un'associazione non riconosciuta e ha sede legale nel Comune di Palombara Sabina, presso il Centro Sociale Anziani di Palombara Sabina in Via G. Garibaldi n. 77.
2. Il trasferimento della sede legale nell'ambito del Comune di Palombara Sabina non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
3. L'associazione ha durata illimitata.

ARTICOLO 3 – FINALITA'

1. L'Associazione non persegue fini di lucro, ed esercita in via esclusiva l'attività di interesse generale di cui all'articolo 5, lettera a) del DLGS 117/2017, ovvero interventi e servizi sociali ai sensi

1. Al fine di conseguire le proprie finalità, il Centro Anziani svolge a favore dei propri soci, in particolare: a) Attività ricreativo-culturali;
- b) Promozione dell'attività di volontariato, in collaborazione con gli enti locali e con organismi di volontariato, anche ai fini della vigilanza scolastica e della tutela del verde pubblico;
- c) Attività ludico-motorie, anche attraverso l'organizzazione di corsi presso il centro o presso altri luoghi;

ARTICOLO 4 – ATTIVITÀ SOCIALI

- un'ottica di invecchiamento attivo e di piena cittadinanza.
2. L'Associazione è democratica, laica, indipendente e apartitica. L'Associazione persegue inoltre finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e ha come oggetto la piena attuazione dei principi di uguaglianza, di pari dignità sociale dei cittadini, con particolare riferimento alle persone anziane, in un'ottica di invecchiamento attivo e di piena cittadinanza.
- m) Riqualficazioni di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
- 24/12/2007, n. 244;
- L. 8/03/2000, n° 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1 comma 266 della L.
- degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 della L. 8/03/2000, n° 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1 comma 266 della L.
- l) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 della L. 8/03/2000, n° 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1 comma 266 della L.
- k) promozione della cultura della legalità, della non violenza e della difesa non armata;
- persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- 2016 n° 166, e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti e prodotti di cui alla L. 19 agosto 2016 n° 166, e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti e prodotti di cui alla L. 19 agosto 2016 n° 166, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- h) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso;
- e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato
- g) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato
- f) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- lgs. 22/01/2004 n° 42 e successive modificazioni;
- c) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata
- d) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata
- successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- c) Educazione, istruzione, e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- b) Interventi e prestazioni sanitarie;
- 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- 28, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 28, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- dell'articolo 1, commi 1 e 2 della legge 328/2000 in particolare attraverso la gestione di un centro sociale per anziani pubblico e nello specifico:

Valorizza, nella piena libertà e autonomia associativa, e nel rispetto della pluralità di orientamenti ideali e politici, la tutela dei diritti dei soci, nella loro qualità di persone anziane e pensionate, attraverso iniziative di formazione ed informazione sui propri diritti sociali ed economici, anche promossi dai sindacati maggiormente rappresentativi a livello nazionale; Promuove attività di volontariato tra i soci, valorizzando la straordinaria risorsa del volontariato presente sul territorio, attraverso la collaborazione con Organismi di volontariato, la promozione di iniziative comuni e il reciproco sostegno ed incoraggiamento. In tal caso:

Può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività del centro, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari lavoratori, nel rispetto del disposto legislativo; Può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'articolo 36 del Codice del Terzo Settore;

L'associazione: -

3. L'associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto all'attività di interesse generale con i criteri, le modalità e nei limiti stabiliti dalla Legge, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. Il carattere secondario e strumentale di tali attività deve essere documentato nel bilancio o rendiconto o nella relazione di missione. A titolo esemplificativo attività rivolte alla cura degli orti urbani.

- i) Promozione di attività lavorative ed artigianali, utilizzando l'esperienza di artigiani anziani, e di svolte sia all'interno, sia all'esterno dei centri;
- h) Attività ricreativo-culturali in favore della popolazione anziana quali organizzazione di feste, soggiorni estivi/invernali, viaggi, organizzazione di riunioni conviviali quali occasioni di socialità;
- g) Aziende Sanitarie del Lazio;
- Interventi finalizzati alla prevenzione e tutela della salute degli anziani, in collaborazione con le argomentazioni di interesse dei soci;
- f) Corsi informativi sulle problematiche sanitarie e sociali connesse con la terza età, o su altri incrementi della capacità di accesso ai servizi stessi (enti locali, ASL, etc.);
- e) per entrare in contatto con le pubbliche amministrazioni erogatrici dei servizi, con conseguente informazione e orientamento inerenti i servizi sociali e sanitari offerti sul territorio, e modalità dell'apprendimento dell'utilizzo delle tecnologie informatiche;
- d) L'apprendimento dell'utilizzo delle tecnologie informatiche;
- c) Il recupero psico-fisico, anche attraverso attività ludico-motorie, affinché la persona anziana mantenga l'autosufficienza, con conseguente miglioramento della qualità della vita;
- b) Interventi atti a contrastare i fattori discriminanti che possono diventare causa di emarginazione e isolamento della persona anziana e che ne favoriscano l'inclusione sociale;
- a) L'incontro intergenerazionale con le scuole e l'apertura ad altre realtà del territorio attraverso il coinvolgimento delle sensibilità umane favorendo il miglioramento qualitativo dello scambio esperienziale e culturale;

2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, le attività potranno prevedere i seguenti interventi:

- f) Attività di rilevanza sociale e di apertura al territorio.
- e) Attività formative e informative sui servizi sociali e sanitari promossi dal sistema integrato;
- d) Attività di scambio culturale e intergenerazionale;

Regolamento di cui al successivo articolo 16. La quota o contributo associativo è intrasmissibile associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, sono disciplinate dal condizioni di adesione all'associazione ed ogni altro aspetto della partecipazione alla vita richiesto prima della pronuncia positiva del Direttivo sull'istanza di adesione; Le modalità e le stabilite dal Consiglio Direttivo. Il versamento della quota dei nuovi associati non potrà essere I soci devono provvedere al pagamento della quota associativa nei termini e con le modalità contrario la sua validità scade il 31 dicembre dell'anno successivo.

quota versata si riferisce all'anno solare in corso, se versata entro il 30 settembre. In caso importo è stabilito annualmente dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo. La senza alcuna discriminazione. Tutti i soci sono tenuti al versamento di una quota sociale, il cui nel rispetto delle modalità previste dal presente Statuto, e sono eleggibili alle cariche sociali esclusione e decadenza disciplinate dal presente statuto. Tutti gli associati hanno diritto di voto L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato, fatte salve le possibilità di recesso, consiglio direttivo fatta al richiedente.

revisori dell'associazione, che si deve pronunciare entro 90 giorni dalla comunicazione del caso in cui la domanda venga respinta, l'interessato può presentare ricorso al Collegio dei domanda. L'eventuale diniego deve essere rilasciato per iscritto e adeguatamente motivato. Nel spetta il compito di verificare i requisiti del richiedente e di dare risposta entro 30 giorni dalla Coloro che intendono associarsi devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, al quale

servizio sia superiore al 70%.

purché la percentuale di soci residenti nel territorio individuato dal Comune come di riferimento per il Possono associarsi anche le persone anziane non residenti nel territorio indicato dal presente comma, del centro anziani, purché maggiori di 50, e comunque nel limite massimo del 20% del totale dei soci. Possono associarsi anche le persone minori di 60 anni, interessate alla funzione aggregativa e inclusiva Centro Anziani di Palombara e a osservare lo Statuto e le deliberazioni degli Organi Sociali. presente Statuto, ne accettino le finalità e gli scopi e s'impegnino a partecipare alle attività sociali del opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, purché condividano i valori e le finalità espresse nel abbiano compiuto i 60 anni senza distinzione di nazionalità, di sesso, di razza, di lingua, di religione, di Possono associarsi all'Associazione tutte le persone residenti nel Comune di Palombara Sabina, che

ARTICOLO 5 – SOCI E QUOTA ASSOCIATIVA

responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'articolo 18 del Codice del Terzo Settore.

Settore. In tal caso l'associazione è tenuta ad assicurarsi per malattie, infortunio e per la occasionale sono iscritti in un apposito registro ai sensi dell'articolo 17 del Codice del Terzo collaborazioni stabili tra il centro anziani e organizzazioni di volontariato in modo non I soci che prestano la propria attività di volontariato a favore dei soci o nell'ambito di condizioni preventivamente stabilite. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle può essere retribuita in alcun modo. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non Il socio volontario svolge la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini

e non rivalutabile. Non è frazionabile, né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di socio.

ARTICOLO 6 - DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

I soci dell'Associazione hanno diritto, nel rispetto delle modalità previste:

- I. Di partecipare alla vita associativa e a tutte le attività promosse dall'associazione;
- II. Di essere informati sulle attività dell'associazione e controllare l'andamento; c. Di prendere parte e votare alle Assemblee, eleggere gli organi sociali e candidarsi ad essere eletti negli stessi;
- III. Di prendere visione dei bilanci, esaminare i libri sociali e consultare i verbali;
- IV. di promuovere e partecipare all'organizzazione di attività rispondenti alle finalità sociali.

Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti i soci in regola con l'adesione e con il versamento delle quote associative. I soci sono tenuti al rispetto delle norme dello Statuto e del Regolamento, all'osservanza delle deliberazioni adottate dagli organi sociali, al versamento delle quote sociali entro il termine stabilito o al momento dell'adesione e al perseguimento degli scopi sociali nei modi stabiliti dagli organi dell'Associazione.

ARTICOLO 7 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

1. La qualifica di Socio si perde per:

- a) dimissioni volontarie o decesso;
- b) decadenza per morosità deliberata dal Consiglio Direttivo. Si configura la condizione di morosità in caso di mancato versamento della quota di rinnovo del tesseraamento o dell'affiliazione entro 4 mesi dall'inizio dell'esercizio sociale;
- c) esclusione, che potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo qualora venga constatato: i. un comportamento contrastante con le norme di legge, con le finalità e i principi dell'Associazione, l'inosservanza del presente Statuto e delle deliberazioni assunte dagli Organi Sociali; ii. l'inadempimento agli obblighi derivanti dallo Statuto e dalle delibere assunte dagli Organi Sociali.

2. La perdita della qualifica di associato ha efficacia immediata e prevede la decadenza da qualunque carica associativa.

3. Le procedure della decadenza per morosità e dell'esclusione da socio e le relative impugnazioni sono disciplinate dal regolamento

4. Il socio dimesso, decaduto per morosità o escluso non ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ARTICOLO 8 - ORGANI SOCIALI

1. Sono Organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei Soci;

- Il Consiglio Direttivo;

- Il Presidente;

- Il Vice-Presidente

- Il Collegio dei Revisori dei Conti

2. La durata del mandato degli Organi Sociali è fissata in cinque anni. Le sostituzioni effettuate nel corso del quinquennio decadono allo scadere del quinquennio naturale del mandato dell'organo.

3. Possono essere eletti alle cariche sociali tutti i ²ra21ppresentanti dei soci in regola con il versamento delle quote associative.

4. Non può essere nominato componente degli organi dell'Associazione, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

5. Le cariche sociali sono gratuite ad eccezione, eventualmente, di quella di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. I componenti degli Organi Sociali dell'Associazione hanno diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata in conformità delle norme di legge e ai fini dello svolgimento della funzione.

ARTICOLLO 9 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci è l'organo di indirizzo dell'associazione, e massima espressione della sua democrazia e partecipazione; L'Assemblea dei Soci è composta da tutti i soci in regola con la domanda di iscrizione e il versamento delle quote sociali per l'anno in corso. L'Assemblea dei Soci si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta si renda necessario.

Le riunioni sono convocate dal Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo, con predispizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 giorni prima della data fissata, tramite affissione nella sede sociale e comunicazione scritta a ciascun socio (posta, telegamma, fax, mail, ecc).

ARTICOLO 10 – CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione e ha la responsabilità della gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione stessa.
2. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di componenti, da un minimo di 3 ad un massimo di 7 componenti eletti dall'Assemblea tra i propri soci.
3. **Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni.** I singoli componenti sono eleggibili per un massimo di tre mandati consecutivi.

4. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente ed è convocato di norma almeno quattro volte all'anno dal Presidente stesso, e ogni qualvolta egli lo ritenga necessario, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 7 giorni prima della data fissata con comunicazione scritta, fatti salvi i casi di comprovata urgenza. La convocazione può avvenire anche qualora ne faccia richiesta al Presidente almeno la metà dei suoi componenti. In tal caso il Presidente ha l'obbligo di procedere tempestivamente alla convocazione. Le riunioni sono valide quando è presente almeno la metà dei suoi componenti; le sue decisioni sono validamente assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- a. Assumere tutte le decisioni inerenti alla gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione necessarie al conseguimento delle finalità associative, nei limiti di quanto stabilito dalla legge e dal presente Statuto;

- b. Proporre all'Assemblea dei Soci il programma annuale di attività e le altre iniziative dell'Associazione e vigilare sulla loro realizzazione;

- c. Deliberare sull'ammissione dei nuovi soci e sui casi di decadenza ed esclusione di cui al precedente articolo 5;

- d. Predisporre il bilancio di esercizio – nelle forme previste dall'articolo 13 del Codice del Terzo Settore, da sottoporre alla approvazione dell'assemblea;

- e. Predisporre il Conto consuntivo, da sottoporre all'approvazione da parte del Collegio dei Revisori dei conti e dell'Assemblea;

- f. Predisporre la bozza di regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

- g. Assumere collaboratori e stipulare contratti e convenzioni con Enti pubblici e privati;

- h. Tenere le relazioni e collaborare con le reti di coordinamento territoriale e regionale dei centri anziani;

- i. Stabilire l'adesione ad associazioni di secondo livello, che abbiano tra le proprie finalità il sostegno e la promozione dell'invecchiamento attivo, la tutela degli anziani e dei loro diritti, la promozione sociale territoriale;

- La convocazione può avvenire anche su richiesta scritta di almeno un terzo dei componenti l'Assemblea dei Soci; in tal caso il Presidente deve provvedere tempestivamente con le modalità di cui al precedente comma 4.
- L'Assemblea dei Soci è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei suoi componenti, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro componente. 6 7. Ciascun componente l'Assemblea dei Soci può essere portatore sino ad un massimo di tre deleghe.
- Le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci sono assunte a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto ai successivi articoli 16 e 18.
- Le votazioni sono palesti, tranne che per la elezione degli organi, e per le decisioni riguardanti la esclusione di un socio.
- Per l'elezione alle cariche sociali, risulteranno eletti quelli che riporteranno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, risulterà eletto il più anziano di età.
- L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente, in caso di sua assenza o impedimento, dal vicepresidente.
- L'Assemblea dei Soci ha i seguenti compiti:
- Stabilire ed impartire indirizzi e direttive al Consiglio Direttivo per l'attività dell'Associazione;
 - Approvare il regolamento interno di cui al successivo articolo 15;
 - Approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
 - Eleggere il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo, previa determinazione del loro numero;
 - Eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - Stabilire la misura della quota sociale annuale; Approvare il bilancio di esercizio entro il 30 giugno dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale e l'eventuale bilancio sociale;
 - Provvedere, in caso di mancanza di componenti il Consiglio Direttivo, alla loro sostituzione mediante l'elezione o la ratifica, su proposta del Presidente, di un nuovo componente scelto tra i soci dell'Associazione.
 - I componenti così eletti terminano il loro mandato alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo;
 - Deliberare sulle modifiche dello Statuto; Deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
 - Deliberare su quanto demandato dalla Legge o per Statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.
 - Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
 - Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione in libera visione a tutti i soci.

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione.
2. Il Presidente è eletto dall'assemblea dei soci, dura in carica cinque anni e, non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica.
3. Il Presidente ha facoltà di agire e resistere in giudizio. Ha la firma per tutte le operazioni sociali, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione nell'ambito di eventuali limiti posti dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 11 – IL PRESIDENTE

10. L'intero Consiglio Direttivo decade dalle proprie funzioni in caso di decadenza o dimissioni di più della metà dei consiglieri e/o del Presidente che è senza indugio obbligato a convocare una assemblea dei soci per l'elezione di un nuovo consiglio direttivo che al suo interno nominerà il nuovo Presidente.
9. Nel caso di decadenza o dimissioni o di un consigliere, il Consiglio direttivo provvede a reintegrarlo con il primo dei non eletti presenti nella lista dei candidati non eletti.
8. La qualifica di membro del Consiglio Direttivo si perde per decesso, decadenza, dimissioni o revoca. La decadenza avviene qualora un consigliere perda la qualifica di socio per uno dei casi previsti dal precedente articolo 6.
 - a. Un Vice Presidente, con compiti di rappresentanza e coordinamento in caso di impedimento del Presidente. È nominato Vice Presidente il Consigliere che ottiene la maggioranza di preferenze tra i componenti del Consiglio Direttivo;
 - b. Un segretario amministrativo, responsabile della verbalizzazione delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci, e della tenuta dei libri sociali;
 - c. Un tesoriere, responsabile della gestione finanziaria della associazione, e della predisposizione del bilancio.
7. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:
 - a. Un Vice Presidente, con compiti di rappresentanza e coordinamento in caso di impedimento del Presidente. È nominato Vice Presidente il Consigliere che ottiene la maggioranza di preferenze tra i componenti del Consiglio Direttivo;
 - b. Un segretario amministrativo, responsabile della verbalizzazione delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci, e della tenuta dei libri sociali;
 - c. Un tesoriere, responsabile della gestione finanziaria della associazione, e della predisposizione del bilancio.
6. La qualifica di membro del Consiglio Direttivo si perde per decesso, decadenza, dimissioni o revoca. La decadenza avviene qualora un consigliere perda la qualifica di socio per uno dei casi previsti dal precedente articolo 6.
 - a. Un Vice Presidente, con compiti di rappresentanza e coordinamento in caso di impedimento del Presidente. È nominato Vice Presidente il Consigliere che ottiene la maggioranza di preferenze tra i componenti del Consiglio Direttivo;
 - b. Un segretario amministrativo, responsabile della verbalizzazione delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci, e della tenuta dei libri sociali;
 - c. Un tesoriere, responsabile della gestione finanziaria della associazione, e della predisposizione del bilancio.
5. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione.
4. Il Presidente è eletto dall'assemblea dei soci, dura in carica cinque anni e, non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica.
3. Il Presidente ha facoltà di agire e resistere in giudizio. Ha la firma per tutte le operazioni sociali, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione nell'ambito di eventuali limiti posti dal Consiglio Direttivo.

4. Presiede alla direzione dell'Associazione e adotta i provvedimenti necessari per il funzionamento e la gestione della stessa e per l'attuazione delle deliberazioni degli Organi Sociali.

5. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio Direttivo e ne garantisce l'esecuzione delle deliberazioni.

6. Sovrintende alla tenuta dei libri sociali obbligatori: il libro degli associati; il libro dei verbali dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio Direttivo e degli altri Organi Sociali, il registro dei volontari.

7. In caso di somma necessità e urgenza, assume provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva;

8. Il Presidente può delegare al Vice-Presidente talune determinate facoltà rientranti nelle sue prerogative, e nominare procuratori speciali per singoli atti.

9. Autorizza l'installazione di bacheche informative dei sindacati e di altre associazioni che hanno sede nel territorio comunale;

10. Autorizza la pubblicazione di locandine informative all'interno del centro, purché non siano in contrasto con gli interessi del centro stesso o per fini prettamente commerciali;

11. Ha facoltà di invitare alle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci, ove lo ritenga opportuno e a titolo consultivo, operatori o rappresentanti di associazioni e organizzazioni che si occupano dei problemi dell'anziano o che, comunque, operino nel sociale;

12. In caso di assenza, impedimento o di cessazione per qualunque causa del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Vice-Presidente.

13. Provvede altresì a:

- Inoltare al Sindaco e alla Giunta Comunale il Bilancio di Previsione, il Programma delle Attività e il Conto Consuntivo dopo la loro approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci;
- Inviare al Servizio Sociale l'elenco dei Soci;
- Comunicare all'Ufficio Economico/Finanziari l'eventuale acquisto di arredi e suppellettili;

14. Nel caso di dimissioni del Presidente il Vice Presidente presiede il Consiglio Direttivo ed entro 30 giorni provvede alla indicazione di nuove elezioni per la nomina degli Organi Sociali della

Associazione.

ARTICOLO 12 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è eletto dalla assemblea dei soci e dura in carica 3 anni, rinnovabili.

È formato da un membro scelto, qualora ricorrano gli estremi di cui all'articolo 30 e 31 del Codice del Terzo Settore, tra gli iscritti al Registro dei Revisori legali.

Ove si renda vacante la carica di Presidente, l'Assemblea dei Soci, nella prima riunione utile, provvede alla nuova elezione.

In caso di decesso, rinuncia o decadenza di un Revisore, il Consiglio Direttivo provvede alla integrazione del Collegio medesimo tramite la cooptazione di un nuovo componente, sottoponendone la nomina alla ratifica della prima Assemblea dei Soci, con le medesime modalità previste dal precedente articolo 9, comma 9.

I nuovi nominati scadono insieme a quelli in carica.

Ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti si applicano le cause di ineligibilità e di decadenza previste dall'articolo 2399 del Codice Civile.

Il Collegio dei Revisori dei Conti partecipa alle riunioni dell'Assemblea dei Soci, controlla la gestione amministrativa e il patrimonio dell'Associazione, verifica il bilancio consuntivo e ne riferisce all'Assemblea dei Soci con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti i componenti.

Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui al 10 Codice del Terzo Settore ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo Settore.

I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere al Presidente dell'Associazione notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con qualunque altra carica all'interno dell'Associazione.

ARTICOLO 13- PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione costituito dal complesso di tutti i beni mobili ed immobili, comunque ad essa appartenenti, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale ad essa facenti capo è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ARTICOLO 14 - RISORSE ECONOMICHE

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
 - a. tesseraamento
 - b. Contributi dei soci;
 - c. Contributi dal Comune di Palombara Sabina o da altri comuni del territorio beneficiari o titolari del servizio del Centro Anziani
 - d. Contributi da privati;
 - e. Contributi dallo Stato, dalla Regione Lazio, da altri Enti e Istituzioni pubbliche e private, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
 - f. Contributi da organismi internazionali;
 - g. Rimborsi derivanti da convenzioni per lo svolgimento di attività generali o specifiche, o dalla realizzazione di progetti;
 - h. Proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, 11 di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore;
 - i. Ogni altra entrata ammessa dalla legge n. 106/2016, dal Codice del Terzo Settore e successive modifiche o integrazioni.

ARTICOLO 15 - BILANCIO PREVENTIVO E BILANCIO CONSUNTIVO

L'esercizio dell'attività va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve presentare all'Assemblea dei Soci per l'approvazione, entro il 31 marzo di ogni anno;

L'associazione deve redigere il bilancio di previsione, con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno, è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea dei Soci entro il 31 di marzo di ogni anno.

Il consiglio Direttivo deve presentare All'assemblea dei soci per l'approvazione, entro il 30 giugno di ogni anno, la bozza di Conto consuntivo costituito da Stato Patrimoniale, rendiconto gestionale e dalla relazione dell'Collegio dei Revisori dei conti.

Il Conto Consuntivo deve essere messo a disposizione del Collegio dei Revisori dei conti almeno 15 giorni prima dell'adunanza dell'Assemblea dei Soci.

La bozza deve essere depositata presso la sede dell'associazione almeno 10 giorni prima della seduta dell'assemblea dei soci e potrà essere consultata da ogni socio.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

ARTICOLO 16 - MODIFICHE ALLO STATUTO

1. Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea dei Soci dal Consiglio Direttivo o da almeno il 30% dei componenti dell'Assemblea dei Soci.

2. L'Assemblea dei Soci che delibera le modifiche allo Statuto è validamente costituita con la presenza di almeno due terzi dei soci e le relative deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti in proprio o per delega.

ARTICOLO 17 - REGOLAMENTO INTERNO

L'Assemblea approva un regolamento interno, la cui predisposizione avviene a cura del consiglio direttivo, che dovrà prevedere almeno:

- a) Modalità di elezione degli organi;
- b) Rispetto della parità di genere nella elezione degli organi sociali;
- c) Funzionamento dell'assemblea, diritto di proposta e di iniziativa dei soci;
- d) Disciplina della verifica dei requisiti dei soci, con particolare riferimento alla deroga dei requisiti di età e residenza;
- e) Modalità di assunzione dei provvedimenti di urgenza da parte del Presidente e loro ratifica;
- f) Modalità di relazione del centro con le altre forze della società civile del territorio, con le nuove generazioni, con le O.O.S.S. di settore;
- g) La disciplina degli istituti di decadenza e revoca della qualifica di socio, e le modalità di impugnazione da parte dei soci coinvolti;
- h) La disciplina della revoca e della decadenza dei componenti del Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori; Eventuali disposizioni specifiche richieste dai Comuni convenzionati con l'Associazione per la gestione del Centro Anziani;
- i) Ogni altra materia i soci vogliano disciplinare nella propria autonomia.

ARTICOLO 18 - "SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE"

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altri enti del Terzo settore, altre associazioni operanti in analogo settore, o per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell'Associazione, acquisito, se obbligatorio per legge, il parere positivo dell'Ufficio di cui all'art 45, comma 1, del citato D.Lgs. 117/2017, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 19- DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto e stabilito dal presidente di Statuto, si fa riferimento al Codice Civile, al Codice del Terzo settore, alle norme vigenti in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.